ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 24 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 20 OTTOBRE 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **venti** del mese di **ottobre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Giliberti Pasquale, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risulta assente solamente il Consigliere Avv. Castiglione Giacoma.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Albo Avvocati;
4. Ricorsi al Consiglio Nazionale Forense;
5. Accesso agli atti;
6. Cancellazione Albo Avvocati;
7. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
8. Compiuta pratica;
9. Tribunale di Trapani;
10. Formazione professionale continua;
11. A.I.G.A.;
12. Contratti con i fornitori - Visura s.p.a.;
13. Proposte di convenzione;
14. Rinnovo polizza responsabilità civile amministratori e dipendenti Ordine;
15. Rimborsi;
16. Borsa di studio Avv. Salvatore Bologna;
17. Carta ricaricabile Intesa San Paolo;
18. Cassa Nazionale Forense – segnalazione inadempienti mod. 5/2020;
19. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del giuramento di rito, a norma dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte dell'Avv. **Cataldo Daniele**, che ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati nella seduta del 4 ottobre 2022.

Alle ore 15,05, viene introdotto in aula consiliare l'Avvocato **Cataldo Daniele**, nato a Monza (MB) il 19/11/1982, il quale chiede, giusta delibera d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 4 ottobre 2022, di assumere l'impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, per poter esercitare la professione forense.

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripete la seguente formula:

"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l'Avvocato **Cataldo Daniele**, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato.

Alle ore 15,12, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio e dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno inviato unitamente all'avviso di convocazione della seduta.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (Pareri di congruità sui compensi professionali) ed il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza N. 1400/2022 di prot. del 22/04/2022 – F13 C N. 3/2022 presentata dall'Avv. **==========** per la liquidazione dei compensi professionali per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente **==========**.

Prende la parola il Responsabile del procedimento Avv. Vincenzo Perniciaro, il quale riferisce sull'istruttoria espletata, risultata particolarmente complessa tenuto conto anche delle numerose controversie giudiziarie ed extra giudiziarie oggetto di valutazione. Propone di esprimere un parere parzialmente negativo in relazione all'istanza del professionista, comunicando i motivi ostativi

all'accoglimento integrale dell'istanza e assegnando un termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi per presentare - anche a mezzo PEC - osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione

Il Consiglio, sentito il Consigliere Relatore, accoglie la proposta dallo stesso formulata.

****

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 620-2022 G.P.; N.643-2022 G.P.; N.672-2022 G.P.; N.675-2022 G.P.; N.688-2022 G.P.; N.691-2022 G.P.; N.692-2022 G.P.; N.693-2022 G.P.; N.694-2022 G.P.; N.695-2022 G.P.; N.696-2022 G.P.; N.697-2022 G.P.; N.698-2022 G.P.; N.699-2022 G.P.; N.700-2022 G.P.; N.701-2022 G.P.; N.702-2022 G.P.; N.703-2022 G.P.; N.704-2022 G.P.; N.705-2022 G.P.; N.706-2022 G.P.; N.707-2022 G.P.; N.708-2022 G.P.; N.709-2022 G.P.; N.710-2022 G.P.; N.711-2022 G.P.; N.712-2022 G.P.; N.713-2022 G.P.; N.714-2022 G.P.; N.715-2022 G.P.; N.716-2022 G.P.; N.717-2022 G.P.; N.718-2022 G.P.; N.719-2022 G.P.; N. 720-2022 G.P.; N.721-2022 G.P.; N.722-2022 G.P.; N. 723-2022 G.P.; N.724-2022 G.P.; N.725-2022 G.P.; N. 727-2022 G.P.; N.728-2022 G.P.; N. 729-2022 G.P.; N.730-2022 G.P.; N.731-2022 G.P.; N.732-2022 G.P.; N.733-2022 G.P.; N.734-2022 G.P.; N.735-2022 G.P.; N.737-2022 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a

norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Tenuta Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota datata 06/10/2022 dell'Avv. **==========**, iscritto al N. 1067 dell'Albo degli Avvocati dal 13.01.2022, il quale ha reso noto di essere risultato vincitore del concorso pubblico per il personale a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410 unità - profilo data entry a tempo determinato e che in data 18.10.2022 dovrà scegliere la sede e sottoscrivere il relativo contratto. Al tempo stesso, prima dell'immissione in servizio prevista a partire dal giorno 21 novembre 2022, tenuto conto che l'assunzione configura una ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, l'Avv. **==========** ha chiesto se fosse possibile ottenere la sospensione anziché la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consigliere Segretario preliminarmente sottolinea che il concorso pubblico previsto dal PNRR, relativo all'assunzione di 5410 unità di personale tecnico amministrativo, costituisce la naturale prosecuzione dell'attività di reclutamento già avviata dal Ministero della Giustizia nell'ambito del citato PNRR con l'immissione in servizio degli addetti all'ufficio per il processo. Si tratta, infatti, di una procedura straordinaria e semplificata prevista dal decreto-legge n. 80 del 2021 e dal decreto del Ministro della giustizia del 26 giugno 2021, che prevede l'assunzione di complessive 5410 unità di personale, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, che daranno un contributo diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari, accanto al supporto già offerto dagli addetti all'ufficio per il processo.

Pertanto, al fine di poter correttamente ed esaustivamente inquadrare la questione riguardante l'incompatibilità dell'avvocato vincitore del concorso pubblico RIPAM per 5410 unità e assunto con la qualifica di impiegato amministrativo a supporto dell'Ufficio per il Processo, occorre richiamare, per le evidenti analogie, la normativa riguardante gli avvocati reclutati per l'U.P.P.. Come già noto l'art. 33, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 (pubblicato il 1° marzo in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 2 marzo 2022), che ha inserito il comma 2 bis all'art. 11 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, ha introdotto per le professioni legali una causa di incompatibilità, che impone agli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo la sospensione dall'esercizio della professione forense per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica.

in analogia a quanto già deliberato dal Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 7 aprile 2022, con riferimento agli avvocati addetti all'U.P.P.;

Propone

di applicare anche agli avvocati reclutati a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410 la sospensione dall'esercizio della professione forense degli avvocati, in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, lett. a) del D.L. 17/22, secondo cui l'assunzione come addetto all'Ufficio per il Processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale".

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, ad unanimità, delibera la sospensione - a far data dalla notifica del presente provvedimento - dall'esercizio della professione forense dell'Avv. **==========.** La sospensione, ai sensi della legge sopra richiamata, avrà durata corrispondente a quella del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica e verrà revocata solo a seguito di espressa comunicazione da parte dell'interessato di cessazione del rapporto con la P.A.

****

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Ricorsi al Consiglio Nazionale Forense in materia di tenuta Albi), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con nota del 06.10.2022, ha comunicato che la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. **==========** avverso la delibera del 28.04.2022 di cancellazione d'ufficio dall'Albo è stata fissata per il giorno 22.10.2022 alle ore 9:00. Il Consiglio prende atto.

****

§ Sempre in relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Ricorsi al Consiglio Nazionale Forense in materia di tenuta Albi), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con nota del 17.10.2022, ha trasmesso la decisione sul ricorso proposto dall'Avv. **==========** avverso la delibera del 22.10.2020 di cancellazione d'ufficio dall'Albo. Il Consiglio prende atto.

****

§ In relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (Accesso agli atti), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/10/2022 dall'Avv. **==========**, volta ad ottenere l'accesso agli atti del procedimento amministrativo all'esito del quale il Consiglio ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati per accertata situazione di incompatibilità scaturente dal contestuale svolgimento da parte dell'Avv. **==========**. L'interessata nulla ha chiarito in merito alle ragioni della domanda di accesso.

Per valutare l'ammissibilità o meno della richiesta appare opportuno spendere qualche breve considerazione sul diritto di accesso.

Consideriamo l'accesso documentale, poiché la domanda sembra meglio qualificabile come accesso ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 (accesso motivato) e non come accesso civico agli atti di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Nel nostro ordinamento vige il riconoscimento generalizzato del diritto del cittadino ad accedere agli atti amministrativi con l'affermazione del principio di trasparenza dell'amministrazione. Nell'impianto normativo della legge 7 agosto 1990/241 Capo V (art. 22 e ss.) il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, in puntuale applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione (*ex* art. 97 Cost.), che si inserisce, peraltro, a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e all'attività amministrativa.

Ne consegue che, di regola, tutti i documenti amministrativi sono accessibili e che le eccezioni a tale principio sono fissate tassativamente dal successivo art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della richiamata Legge 241/1990 nonché con normativa di fonte secondaria (cd. limiti eventuali all'accesso, *ex* art. 22, comma 6).

Nel sistema normativo vigente ogni soggetto titolare di situazione giuridicamente rilevante ha diritto di accedere ai documenti amministrativi nella forma della visione o di quella più penetrante dell'estrazione di copia.

Viene precisato dalla Legge 15/2005 che soggetti interessati al diritto di accesso sono "*soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti al quale è chiesto l'accesso*".

Tali principi sono stati trasfusi nel regolamento del diritto di accesso ai documenti e agli atti del Consiglio dell'Ordine, predisposto in conformità alle disposizioni della Legge 241/90 e del D.P.R. 27.6.1992 n.352.

L'art. 2 del Regolamento statuisce: "*Il diritto di accesso ai documenti e agli atti è riconosciuto a chi vi abbia interesse per la tutela di comprovate e concrete situazioni soggettive, giuridicamente rilevanti personali o di soggetti rappresentati e nella salvaguardia, per quanto compatibile con la normativa sui dati sensibili…… Il diritto di accesso è ammesso per gli atti che saranno espressamente indicati e non in relazione a richieste generiche o di carattere esplorativo……."*

Altra disposizione di rilievo per la presente trattazione è quella contenuta nell'ultimo comma dell'art.4 del richiamato regolamento laddove è precisato che "*la richiesta di accesso deve essere motivata, con*

riferimento in particolare alla situazione soggettiva giuridicamente rilevante che si intende tutelare e nei casi contemplati dalla lettera e) del precedente art.3, alla necessità della conoscenza in relazione allo specifico interesse giuridico da curare e difendere."

Alla luce delle disposizioni normative e regolamentari prima richiamate deve ritenersi che la richiesta di accesso, qualificabile come accesso ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

Preliminarmente va constatato che la domanda risulta formulata in termini assai generici, non individuando il documento o i documenti da ostentare.

E' pacifico infatti che la richiesta debba contenere gli estremi del documento oggetto di accesso ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. (Cons.Stato Sez. VI n.1986/2005).

Nel merito la richiesta di accesso non risulta supportata da adeguata motivazione, atteso che non è evidenziato e comunque non risulta chiaramente individuato un interesse diretto, concreto e attuale, che dimostri l'indispensabilità dell'accesso e il collegamento ad un determinato documento, richiesti e previsti dalla legge (art. 24 comma 7 L.241/90), in relazione a possibili esigenze giudiziali difensive della richiedente, idonee a giustificare un giudizio di prevalenza del diritto all'accesso sul diritto alla riservatezza di eventuali controinteressati, titolari di altro valore di pari rango, costituzionalmente tutelato. (ex plurimis Cons. Stato Sez V 24 febbraio 2000 n.984). "*La motivazione non può concretizzarsi nell'esposizione di mere e generiche esigenze difensive….bensì deve essere data la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico funzionale intercorrente fra cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto*". (TAR Lazio Roma Sez I .bis 16 febbraio 2004 n.1453).

La mancanza di una posizione di interesse giuridicamente rilevante non necessariamente individuata nella titolarità del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, induce a ritenere che la posizione della richiedente sia quella di colei che, mossa da mero intento esplorativo, intende raccogliere informazioni od operare una sorta di inammissibile controllo generalizzato sull'attività del Consiglio, senza alcun chiaro collegamento diretto con la tutela dei propri interessi.

Per le ragioni innanzi esposte il COA dispone il rigetto della richiesta di accesso.

Avverso il diniego di accesso è ammesso ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 17/10/2022 dall'Avv. **Como Laura**, nata a Salemi (TP) il 21/10/1982, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

==========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Como Laura**, nata a Salemi (TP) il 21/10/1982.

Avverte l'Avv. Como Laura *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (Iscrizione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12.10.2022 dalla Dott.ssa **Rodriquenz Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 26/02/1999, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

==========

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Ritenuto che la richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Rodriquenz Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 26/02/1999, nel Registro dei Praticanti Avvocati, con avvertenza che, allo stato, potrà accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (Compiuta Pratica), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dal Dott. **Vinci Michele**, nato a Marsala (TP) il 28/07/1995, iscritto al N. 2920 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/06/2020 e dalla Dott.ssa **Milana Irene**, nata ad Erice (TP) il 23/10/1994, iscritta al N. 2957 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze di cui sopra ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (Tribunale di Trapani), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 14.10.2022, ha trasmesso la bozza di protocollo per l'attuazione di buone prassi per la tutela dei soggetti fragili nei processi civili e penali, auspicando la condivisione del Consiglio, chiedendo un riscontro entro il **31 ottobre 2022** anche con eventuali osservazioni migliorative. Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Orlando Maria e Avv. Amoroso Domenico per l'esame della bozza di protocollo e per l'inoltro alla Presidenza del Tribunale - entro il 31.10.2022 - della comunicazione di disponibilità alla sottoscrizione e/o di eventuali osservazioni al testo inviato.

****

§ Passando, quindi, all'esame del decimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua – organizzazione eventi formativi), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il prossimo 26/10/2022 sarà organizzato un webinar in materia di deontologia dal titolo “L’Avvocato e i rapporti con i colleghi e con la parte assistita”. Il Consiglio delibera di accreditare l’evento con n. 3 C.F. in materia obbligatoria ed autorizza, sin d’ora, il noleggio della piattaforma del webinar, imputando la spesa che dovrà essere sostenuta al capitolo 26.7 “Formazione professionale -organizzazione eventi formativi”.

- La Camera Penale di Trapani, con nota del 14.10.2022, ha comunicato di avere organizzato il webinar dal titolo “L'inammissibilità innanzi la Corte di Cassazione” in programma venerdì 14 ottobre alle ore 15.00, evento accreditato con il riconoscimento di n. 3 C.F.O. e patrocinato dal COA Trapani, come da convenzione. Il Consiglio prende atto e ratifica l’accreditamento dell’evento formativo come da convenzione.

- La Camera Penale di Trapani, con istanza del 17.10.2022, ha richiesto l’erogazione del contributo pari ad € 400,00 (giusta convenzione 08/09/2016), per l’organizzazione del convegno in modalità FAD “L'inammissibilità innanzi la Corte di Cassazione” tenutosi lo scorso 14 ottobre 2022. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera il pagamento in favore della Camera Penale di Trapani dell’importo pari ad € 400,00, relativo al contributo di cui in premessa, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 26.1 Formazione professionale – contributi ad associazioni ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (Formazione Professionale Continua – accreditamento eventi formativi), il Consigliere Segretario comunica che:

- Il Dott. F. Zerilli, Responsabile dell’U.O.C. Oncologia Medica del S. Antonio Abate, con nota del 13/10/2022, ha comunicato l’organizzazione di un importante convegno dal titolo “Il diritto all’oblio oncologico è un atto di civiltà, rendiamolo reale” che si terrà il prossimo 26 novembre 2022 presso l’Auditorium della Scuola Pagoto di Erice. Il Consiglio delibera di accreditare l’evento con n. 2 C.F. ordinari.

- L’Avv. Ugo Vassallo Paleologo del Foro di Palermo, con istanza del 14/10/2022, ha richiesto l’accreditamento ed il patrocinio non oneroso in relazione al seminario di studi e di approfondimento, che si terrà il prossimo 18 novembre a Castellammare del Golfo presso il Teatro Anton Rocco

Guadagno, dal titolo «Ammortamento nei mutui e nei leasing indeterminatezze, anatocismo, altre criticità». Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con n. 3 C.F. ordinari per ciascuna sessione in cui risulta articolato l'evento.

- L'Avv. Michele Cavarretta, con istanza del 17.10.2022, ha richiesto l'accreditamento dell'evento formativo dal titolo "Il processo come teatro – Breviario dell'avvocAttore". Per l' evento, che si articolerà in due sessioni in programma venerdì 21 ottobre 2022 (15.30 – 18.30) e sabato 22 ottobre 2022 (9:00 – 13:00 e 15.00 – 17.00) presso l'Aula Giovanni Falcone del Palazzo di Giustizia di Trapani, l'Avv. Michele Cavarretta, pertanto, ha richiesto l'accreditamento con il riconoscimento di n. 3 C.F. ordinari per la sessione di venerdì e di n. 3 C.F in materia obbligatoria (deontologia) per la sessione di sabato nonché la concessione di un contributo economico di mille euro e la partecipazione di un hostess. Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con n. 3 C.F. per la sessione di venerdì e di n. 3 C.F in materia obbligatoria (deontologia) per la sessione di sabato e, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera di concedere un contributo economico pari ad € 1.000,00, comprensivo del costo di € 162,50 (€ 130,00 per compenso + € 32,50 per ritenuta d'acconto) per la prestazione occasionale che sarà resa dalla Sig.ra Murador Deborah, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato per euro 500 sul capitolo 26.1 Formazione professionale – contributi ad associazioni e per euro 500 sul capitolo 26.7 Formazione professionale – organizzazione eventi formativi ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante bonifico sul conto corrente bancario che sarà indicato dal richiedente.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua – Riconoscimento Crediti Formativi), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. **==========**, con istanza del 04/10/2022, ha richiesto il riconoscimento per l'anno 2022 dei crediti formativi per un incarico di insegnamento **==========**. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F. in materia ordinaria

****

§ Sempre con riferimento al decimo punto all'ordine del giorno (Formazione Professionale Continua - Esonero Obblighi Formativi), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi presentate, a norma dell'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati:

- L'Avv. **==========**, con istanza del 04/10/2022, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento dei doveri legati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 12/10/2022, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento dei doveri legati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 14/10/2022, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento dei doveri legati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

****

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), il Consigliere Segretario riferisce che l'A.I.G.A., con nota del 03.10.2022, ha comunicato che il prossimo 25 novembre 2022 avranno inizio i lavori del Congresso Straordinario sul tema "Next Generation Lawyers. La giovane avvocatura protagonista della transizione", che si terrà a Bologna sino al 26 novembre 2022, chiedendo al Consiglio di valutare l'eventualità di concedere il patrocinio morale ed economico dell'evento. Il Consiglio prende atto.

****

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (Contratti con i fornitori - Visura s.p.a.) il Consigliere Segretario riferisce che la Visura s.p.a. con nota del 06.10.2022, ha comunicato di avere avviato un processo di aggiornamento dei rapporti contrattuali in essere con i propri clienti, tra cui convenzioni per gli iscritti dell'Ordine e contratti di fornitura dei servizi gestionali in favore dell'Ordine medesimo, precisando che gli adeguamenti riguardano le innovazioni normative in tema di trattamento dati in conformità al regolamento UE 2016/679 e che non viene introdotta alcuna novità dal punto di

vista economico e dal punto di vista tecnico operativo. Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del contratto aggiornato

****

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (Proposte di convenzione) il Consigliere Segretario riferisce che:

- In Formando Broker Assicurativo con nota del 19.09.2022, ha trasmesso proposta di convenzione riservata ai giovani iscritti (con età inferiore ai 30 anni e anzianità di iscrizione non superiore a 5 anni) per la sottoscrizione a tariffe agevolate di polizze R.C.P.. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della convenzione nell'apposita sezione del sito dell'Ordine, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

- La Sigent, società specializzata in indagini creditizie ed investigazioni aziendali, con nota del 30.09.2022, ha trasmesso proposta di convenzione riservata agli iscritti. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della convenzione nell'apposita sezione del sito dell'Ordine, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

- La Foal Management s.r.l., con nota dell'11.10.2022, ha trasmesso proposta di convenzione riservata agli iscritti per servizi investigativi. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della convenzione nell'apposita sezione del sito dell'Ordine, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

****

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (Rinnovo polizza responsabilità civile amministratori e dipendenti Ordine) il Consigliere Tesoriere riferisce che la Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani, con nota in data 07.10.2022, ha comunicato che il 17 ottobre 2022 sarebbe giunta a scadenza la polizza n. 2018/03/2330294 - R.C. Amministratori e Dipendenti di Ordine Professionale e che, ai fini del rinnovo, tutte le condizioni per il rischio RC Patrimoniale già in essere sulla Polizza sarebbero rimaste invariate: Massimale: Euro 500.000,00, premio lordo annuo: Euro 2550,00, Durata contratto annuale senza tacito rinnovo, franchigia: Euro 1000,00. Stante le ragioni di urgenza e di indifferibilità, in data 10 ottobre 2022, si è provveduto a dare conferma alla Società Reale Mutua Assicurazioni per il rinnovo della polizza e in data 17/10/2022 si è proceduto al pagamento, tramite bonifico bancario, del premio annuale dell'importo di Euro 2550,00. Pertanto, Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 160/2022 del

17/10/2022 per il versamento alla Reale Mutua Assicurazioni del premio annuo di Euro 2550,00 per il rinnovo della polizza N. 2018/03/2330294 R.C. amministratori e dipendenti di Ordine professionale. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., prende atto e ratifica l'operato del Tesoriere.

****

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (Rimborsi), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Vito Galluffo con istanza del 14.10.2022, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 450,00 sostenute per la partecipazione, quale delegato di diritto, al Congresso Nazionale Forense tenutosi a Lecce nei gg. 6, 7 e 8 ottobre 2022. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in favore dell'Avv. Vito Galluffo dell'importo pari ad € 450,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 19.7 Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale Forense ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato.

****

§ In relazione al sedicesimo punto all'ordine del giorno (Borsa di studio Avv. Salvatore Bologna), il Presidente riferisce che il prossimo 28.10.2022 avrà luogo presso l'aula Giovanni Falcone del Palazzo di Giustizia l'atto conclusivo del concorso intitolato alla memoria dell'Avv. Salvatore Bologna. Comunica che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso hanno deciso di invitare alla cerimonia di consegna del premio tutti i partecipanti al concorso ai quali sarà consegnato un attestato di partecipazione con il riconoscimento di n. 5 c.f. ordinari. Solo in quella occasione verrà reso noto il nome del vincitore a cui sarà consegnato una pergamena unitamente al premio in denaro tramite assegno circolare. Il Consiglio prende atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare la spesa prevista per la stampa degli attestati e della pergamena, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 14.3 Spese di Tipografia – Varie ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

****

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Carta ricaricabile Intesa San Paolo), il Consigliere Tesoriere riferisce sulla questione dell'attivazione della carta ricaricabile per la raccolta fondi in favore del popolo Ucraino e propone di disporre una donazione in favore dei bambini ucraini

attualmente ospiti presso l'istituto Incoronata di Trapani. Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere.

****

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Cassa Nazionale Forense – segnalazione inadempienti Mod. 5/2020), il Consigliere Segretario riferisce che si è provveduto alla notifica degli avvisi di convocazione per l'odierna seduta agli iscritti che, nonostante la segnalazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, risultano ancora inadempienti rispetto all'obbligo dell'invio del Modello 5 relativo all'anno 2019 (Mod. 5/2020).

1) con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. **==========**, il Consigliere Segretario comunica che è necessario rinviare ogni decisione ad una prossima seduta in attesa di riscontro sull'avvenuto perfezionamento della notifica.

2) con riferimento alla prefissata audizione per l'odierna seduta l'Avv. **==========**, pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.

Il Consiglio, visti gli atti d'ufficio ed accertata la regolarità della notifica, rilevato l'Avv. **==========** risulta assente senza avere addotto giustificazione alcuna, ritenuto che lo stesso non ha dato prova di avere provveduto all'inoltro alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense della comunicazione di cui all'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente l'ammontare del reddito netto professionale IRPEF nonché del volume d'affari IVA prodotti nell'anno 2019 (Mod. 5/2020)

P.Q.M.

dispone la sospensione dell'Avv. **==========**, dall'esercizio della professione forense in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della l. n. 141/1992. La sospensione, che non ha natura di sanzione disciplinare, sarà revocata quando l'iscritto dimostrerà di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. **==========** a e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica, alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo per le valutazioni di carattere disciplinare.

****

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO), il Consigliere Segretario riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12/10/2022, ha comunicato che entro il 31 gennaio di ogni anno le pubbliche amministrazioni sono tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022, un Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato "Portale PIAO", raggiungibile all'indirizzo http://piao.dfp.gov.it, che consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini. In un'apposita sezione del Portale saranno inoltre consultabili, una volta adottate, le linee guida elaborate dalle competenti autorità e sarà reso disponibile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche amministrazioni che lo richiedano. Per accedere all'area riservata del sito e procedere al caricamento del Piano, ogni amministrazione deve provvedere alla richiesta registrazione sul Portale, nominando un referente dell'Amministrazione dotato di firma digitale per effettuare la sottoscrizione della richiesta.

Tutte le amministrazioni sono inoltre invitate a compilare il questionario *on line* che è disponibile nell'area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre 2022. La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 31 ottobre 2022. Il Consiglio incarica il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete di approfondire la questione, riservandosi di riferire in una prossima seduta.

****

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,10 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 10 novembre 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Avv. Maria Orlando	Avv. Vito Galluffo